



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Chieti

A

Comune di Rocca San Giovanni
comune.roccasangiovanni@pec.it

E/pe

Disp. Prot. 10349 Del 21/11/2023

Class 34.43.01/75/2020

Prof. Vs. 9639 Del 17/11/2023

Allegati

Oggetto: **Rocca San Giovanni (CH)**

Oggetto dell'istanza: Richiesta parere ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis della L.R. n. 18/1983 nel testo in vigore per modifiche alle N.T.A del Piano Regolatore Esecutivo

Riscontro a richiesta di modifiche al Piano Regolatore Esecutivo presentata dal **Comune di Rocca San Giovanni**

Parere parzialmente favorevole ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis della L.R. n. 18/1983

[P 10349/2023]

Con riferimento alla pratica in oggetto, esaminata la documentazione pervenuta il 17/11/2023 e acquisita il 21/11/2023 al prot. 10349, questa Soprintendenza:

VISTO l'art. 33 comma 3 bis della L.R. n. 18/1983 per variazioni degli strumenti urbanistici;

CONSIDERATO che il comune di Rocca San Giovanni è dotato di Piano Regolatore Esecutivo approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 17/02/2011, ai sensi dell'art. 43 commi 2 e 5 della L.R. 11/1999;

PRESO ATTO, dalla documentazione pervenuta, che, a seguito della dismissione della ferrovia e la successiva realizzazione della Via Verde si sta assistendo ad un importante afflusso turistico sul territorio, che non si concentra più in brevi e determinati periodi dell'anno e che pertanto risultano necessari strumenti di pianificazione che sostengano lo sviluppo sociale della costa;

CONSIDERATO che il Decreto Semplificazioni D.L. 76/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" convertito in Legge 120/2020 ha disposto modifiche all'art. 6, comma 1, lettera e-bis del D.P.R. 380/2001 e nello specifico:

- che il testo "le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare delle necessità e comunque entro un termine non superiore a novanta giorni previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale" viene sostituito con il seguente: "le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e comunque entro un termine non superiore a centoottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale";

CONSIDERATO che codesta Amministrazione ha inteso recepire le modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni che consente, dunque, di estendere la durata delle opere temporanee da 90 a 180 giorni, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio;

RICHIAMATO l'art. 39 "Zona G1 Fascia costiera ad elevato valore ambientale" delle NTA del PRE in vigore che al sesto capoverso recita testualmente:

"Sono realizzabili servizi della balneazione del turismo (chioschi, tettoie, servizi igienici, ecc.) unicamente con opere precarie esclusivamente in legno, con l'esclusione di manufatti cementizi, anche prefabbricati, e di opere permanenti



fuori terra. Le costruzioni ammesse non potranno avere altezza totale maggiore di m 3.00 (1 piano) e SU maggiore di mq 30; la loro realizzazione è subordinata al rilascio di autorizzazione, previo parere della CEU, di durata trimestrale e rinnovabile una sola volta l'anno, con l'obbligo della rimozione a fine periodo”;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 17.10.2023 è stato deliberato da codesto Comune:

- di recepire le modifiche introdotte all'art. 6, comma 1 lettera e-bis del D.P.R. 380/2001 dal D.L. 76/2020 in riferimento alle opere temporanee e nello specifico l'estensione della durata delle opere da 90 giorni a 180 giorni, comprensivi dei tempi di allestimento e smontaggio;
- di modificare, per gli effetti delle nuove disposizioni introdotte all'art. 6, comma 1, lettera e-bis del D.P.R. 380/2001 dal D.L. 76/2020, l'art. 39 “Zona G1 Fascia Costiera ad elevato valore ambientale”, delle NTA del PRE a partire dal sesto capoverso come di seguito: “*Sono realizzabili servizi di balneazione e del turismo (chioschi, tettoie, servizi igienici, ecc.) unicamente con opere precarie esclusivamente in legno, con l'esclusione di manufatti cementizi, anche prefabbricati, e di opere permanenti fuori terra. Le costruzioni ammesse non potranno avere altezza maggiore di m. 3.00 e SU maggiore di mq 30; la loro realizzazione è subordinata al rilascio di autorizzazione di durata di 180 giorni e rinnovabile una sola volta l'anno, con l'obbligo della rimozione a fine periodo*”;

ESAMINATE le motivazioni suddette e le Norme Tecniche di Attuazione;

RICHIAMATO l'alto valore paesaggistico dell'area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dei D.M. 03.12.1970 e D.M. 21.06.1985 che testualmente recita:

“la zona predetta ha notevole interesse pubblico perche' facente parte della fascia costiera chietina che va da Francavilla al mare sino a S. Salvo contiene elementi paesistici e panoramici di grande rilievo e morfologicamente omogenei costituiti da colline degradanti sul mare con movimenti di cunei sul mare stesso fino a diventare rocce strapiombanti come a Ortona, Fossacesia e Vasto e rientranti come a S. Salvo, Casalbordino e Francavilla, formante il tutto una quinta di preparazione alla visione della maestosa della Maiella che domina, con il suo massiccio, tutta la costa; la continuita' di collegamento tra le spiagge sabbiose e le scogliere scoscese della costa ha una corrispondenza con i movimenti sinuosi delle colline sulle quali, per secoli, l'uomo ha creato insediamenti spontaneamente fusi con l'ambiente naturale, come l'abbazia di Fossacesia e la cittadina di S. Vito Chietino, il porticciolo di Ortona ed il centro storico di Francavilla”;

Si rappresenta quanto segue:

preso atto che il Decreto Semplificazioni D.L 73/2020 ha disposto modifiche all'art. 6, comma 1 lett. e-bis del DPR 380/2001 relativamente alla durata delle opere a carattere temporaneo, che non necessitano dunque di alcun titolo abilitativo, estendendo il periodo da 90 giorni a 180 giorni, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, tuttavia, giova sottolineare che nel testo in vigore ci si riferisce esclusivamente a quelle opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare delle necessità; pertanto, la contingenza, ovvero l'accidentalità delle opere legata ad una particolare circostanza, e la temporaneità, ovvero la provvisorietà delle opere stesse, sono due presupposti di fatto in netto contrasto con la richiesta avanzata da codesto Comune in merito alla possibilità di rinnovare ulteriormente la durata della realizzazione di tali opere, oltre i 180 giorni già previsti dalle modifiche introdotte dal D.L 76/2020.

Inoltre, il suddetto periodo temporale è il tempo massimo previsto dalla norma per la durata delle opere temporanee, che, al contrario, con la possibilità di rinnovo dell'autorizzazione diventerebbero, a tutti gli effetti, permanenti, coprendo l'intero anno solare, e quindi non si tratterebbe più di opere né contingenti né temporanee;

Infine si sottolinea che, le opere, sempre secondo la norma, dovrebbero essere anche rimosse al cessare delle necessità, e dunque ancor più si ravvisa la contraddittorietà della suddetta richiesta.

Alla luce di quanto sopra esplicitato, questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, esprime **parere favorevole** ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis della L.R n. 18/1983 nel testo in vigore, relativamente alla sola modifica della durata delle opere temporanee da 90 giorni a 180 giorni, escludendo categoricamente la possibilità di rinnovare ulteriormente il periodo, in quanto tale richiesta sarebbe del tutto incompatibile con il presupposto delle condizioni di contingenza e temporaneità di tali opere, espressamente richiamate dalla norma sopracitata.

Questa Soprintendenza, infine, considerata l'elevata valenza paesaggistica delle aree tutelate, comunica che resta a disposizione nel caso in cui codesta Amministrazione volesse avviare modifiche alla pianificazione territoriale secondo le procedure delle norme vigenti.



Infine, ad ogni buon conto, si ricorda che l'area in esame è sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dei D.M. 03.12.1970 e D.M. 21.06.1985; pertanto, qualsiasi intervento, ad esclusione di quelli ricadenti nell'allegato A del DPR 31/2107, dovrà essere sottoposto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.

I FUNZIONARI COMPETENTI

ARCH. TIZIANA MIGNOGNA

tiziana.mignogna@cultura.gov.it

ARCH. ROBERTO ORSATTI

RESPONSABILE AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

roberto.orsatti@cultura.gov.it

TM/RO

IL DIRETTORE

Cristina Colletti

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEC: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it PEO: sabap-ch-pe@beniculturali.it